

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2001, n. 29

Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Costituzione della società

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, di seguito denominata Società, che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.

2. Possono far parte della Società le province del Veneto e società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale.

3. La partecipazione societaria delle province è consentita fino ad un massimo del cinquanta per cento.

4. Ai fini della partecipazione della Regione, la Giunta regionale approva lo schema di statuto della Società, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilità.

Art. 2

Progettazione ed interventi sulla rete viaria di interesse regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attribuire alla Società la progettazione e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria di interesse regionale di cui agli articoli 95, comma 1, lettera c) e 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Art. 3

Personale

1. L'organico della Società nella fase iniziale può essere costituito dal personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) trasferito alla Regione dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, nonché da personale di ruolo della Regione, previa presenta-

zione delle dimissioni dal rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale.

2. Al personale della Società è riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione di provenienza così come disciplinato dall'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 14 settembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2000, n. 277 S.O..

Art. 4

Capitale sociale

1. La Regione partecipa alla costituzione della Società con un capitale iniziale non superiore a lire 3 miliardi.

Art. 5

Risorse finanziarie e strumentali

1. Alla Società sono conferiti le risorse finanziarie e strumentali nonché i beni patrimoniali già conferiti alla Regione, con i provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente alla rete viaria di interesse regionale di cui agli articoli 95, comma 1, lettera c) e 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Art. 6

Spese di funzionamento

1. La Regione concorre alle spese di funzionamento della Società con stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

- a) per quanto attiene alle spese di funzionamento previste dall'articolo 6 anche mediante l'utilizzo delle risorse trasferite in materia di viabilità di cui al capitolo n. 45901 del bilancio 2001; alle relative variazioni di bilancio si provvede secondo quanto indicato dall'articolo 13 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 6;
- b) per quanto attiene la partecipazione della Regione al capitale della Società, mediante l'utilizzo della apposita partita n. 12 del fondo globale d'investimento di cui al capitolo n. 80230 del bilancio 2001 e l'istituzione nel medesimo bilancio del capitolo n. 45904 denominato "Partecipazione alla società di capitali costituita per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali" con lo stanziamento di lire 3 miliardi per competenza e per cassa.

Art. 8

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della Società, la nomina degli amministratori e dei sindaci di competenza della Regione è attribuita al Presidente della Giunta regionale e non si applicano le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 ottobre 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Costituzione della società
- Art. 2 - Progettazione ed interventi sulla rete viaria di interesse regionale
- Art. 3 - Personale
- Art. 4 - Capitale sociale
- Art. 5 - Risorse finanziarie e strumentali
- Art. 6 - Spese di funzionamento
- Art. 7 - Norma finanziaria
- Art. 8 - Norma transitoria
- Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Stanziamento in bilancio per il 2001
- 5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 22 giugno 2001, n. 21/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 giugno 2001, dove ha acquisito il n. 160 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 2ª in data 3 luglio 2001;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 luglio 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 settembre 2001, n. 9076;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 settembre 2001;
- Il Commissario del Governo, con nota 15 ottobre 2001, n. 1353/21607, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza con le seguenti osservazioni:
"Al fine di garantire il rispetto dei principi di derivazione comunitaria di libera concorrenza ed apertura al mercato, la scelta dei soci privati e l'eventuale collocazione dei titoli azionari, nell'istituenda società di capitali, debbano avvenire mediante procedura di evidenza pubblica".

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" attribuisce alla Regione le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.

Successivamente, la Regione con la legge regionale n. 11/2001 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998", ha individuato le funzioni trasferite o delegate agli enti locali.

Il presente disegno di legge dà attuazione all'articolo 96, comma 4, della legge regionale n. 11/2001, che prevede che la Giunta regionale presenti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa al Consiglio regionale un disegno di legge sulle modalità di organizzazione per l'esercizio delle funzioni relative alla rete viaria di interesse regionale. Viene, pertanto, prevista l'istituzione, per il tramite della Veneto Sviluppo spa, di una società di capitali avente le finalità di provvedere alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale. A tale società possono partecipare le Province del Veneto e Società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale.

La motivazione di tale strumento organizzativo va ravvisata nella ricerca di una maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento delle funzioni di progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete stradale, garantendo contestualmente una unitarietà di iniziative tra la Regione e Province interessate e avvalendosi delle competenze e della consolidata esperienza maturata dalle società autostradali in materia di gestione, manutenzione e potenziamento della rete stradale.

In tale prospettiva, nel corso dell'esame del disegno di legge, è emersa, tra l'altro, l'esigenza di dare applicazione anche in questo settore, al principio della specificità di Belluno, espresso dall'articolo 5 della legge regionale n. 11/2001, nel senso che,

qualora la Provincia di Belluno aderisca alla Società, si possa prevedere una sede operativa autonoma della Società stessa nel territorio della Provincia di Belluno.

In particolare, il presente disegno di legge:

- all'articolo 1 prevede la autorizzazione alla Giunta regionale di costituire una Società di capitali a prevalente partecipazione pubblica di cui possono far parte le Province del Veneto e Società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale;

- all'articolo 2 individua nella progettazione e nell'esecuzione di interventi e le competenze attribuite alla Società;

- all'articolo 3 individua le norme relative al personale, riconoscendo anche il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro per il personale regionale;

- all'articolo 4 individua la quota massima di partecipazione regionale al capitale sociale;

- all'articolo 5 stabilisce le risorse finanziarie o strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite, con specifico riferimento ai Dpcm attuativi del D.Lgs. n. 112/1998 per quanto attiene la rete viaria di interesse regionale;

- all'articolo 6 rinvia alle annuali leggi di bilancio per quanto attiene le spese di funzionamento della istituenda società;

- all'articolo 7 disciplina la norma finanziaria sia con specifico riferimento alle spese di funzionamento che per quanto attiene la quota di partecipazione al capitale della Società.

In riferimento poi ai tanti ragionamenti fatti in questo lasco di tempo intercorso tra la convocazione dell'ultimo Consiglio e la seduta di oggi, sono stati introdotti a questa iniziativa legislativa anche alcuni correttivi che sono stati recepiti in alcuni emendamenti che uno per uno andremo poi ad illustrare.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2:

- Il testo degli artt. 95 e 96 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

"Art. 95 - Funzioni amministrative della Regione.

1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a:

a) definire il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato annualmente in ragione della evoluzione degli stati di fabbisogno;

b) determinare, sentite le province, i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

c) determinare, in sede di approvazione del primo piano triennale di cui alla lettera a), sentite le province, la rete viaria d'interesse regionale;

d) individuare le concessioni di costruzione e di esercizio e determinare le modalità per la predisposizione dei piani finanziari delle

società concessionarie.

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, determina, annualmente, le risorse finanziarie da attribuire alle province per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.

3. La Giunta regionale svolge, inoltre, le funzioni relative:

- a) al rilascio delle concessioni di cui all'articolo 53, comma 2;
- b) all'erogazione di contributi per l'attuazione del programma urbano dei parcheggi, di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 recante norme in materia di parcheggi, e all'approvazione di eventuali modifiche al medesimo. Qualora le modifiche comportino la necessità di apportare variazioni agli strumenti urbanistici vigenti, si procede ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica.

4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di competenza territoriale prevalente, promuove gli accordi di programma con le regioni interessate per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere viarie di interesse interregionale.

Art. 96 - Rete viaria di interesse regionale.

1. La progettazione e l'esecuzione degli interventi sulla rete viaria d'interesse regionale di cui all'articolo 95, comma 1, lettera c) sono eseguiti dalla Regione.

2. La Regione può inoltre, se richiesta, collaborare con le province per la progettazione e l'esecuzione della rete viaria di cui all'articolo 93, nonché con l'Ente nazionale per le strade (ANAS) per la progettazione della rete viaria e autostradale di competenza statale.

3. La rete viaria d'interesse regionale rientra tra le opere pubbliche di competenza regionale e ad essa si applicano le procedure della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge sulle modalità di organizzazione per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo."

Note all'articolo 5:

- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998 è il seguente:

"7. Attribuzione delle risorse.

1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata,

secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura pre-

vista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta."

- Per il testo degli artt. 95 e 96 della legge regionale n. 11/2001 vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 8:

- La legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 reca disposizioni in materia di "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi"

4. Stanziamento in bilancio per il 2001

- Capitolo 45904 L. 3.000 milioni
"Partecipazione alla società di capitali costituita per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali"

5. Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture di trasporto